



# NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di mercoledì 9 marzo 2016

### ENTI NON COMMERCIALI

[Prime risposte dell'Agenzia ai quesiti del Coni Emilia Romagna](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

### RISCOSSIONE

[Validità della cartella impugnata nel merito](#)

di Sandro Cerato

### ADEMPIMENTI

[Il limite all'uso del contante dal 2016](#)

di Fabio Pauselli

### DICHIARAZIONI

[Patrimoni esteri alla prova di Unico e delle integrative](#)

di Maurizio Tozzi

### AGEVOLAZIONI

[Pubblicate le istruzioni per il bonus beni strumenti musicali](#)

di Alessandro Bonuzzi

### BACHECA

[L'utilizzo strategico dei new media nello studio professionale](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Prime risposte dell'Agenzia ai quesiti del Coni Emilia Romagna**

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Lo scorso 27 febbraio è stato presentato il [documento](#) che raccoglie le prime risposte che la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha fornito ai **quesiti formulati nell'ambito del Tavolo tecnico costituito con il Comitato Regionale CONI dell'Emilia Romagna**. Le questioni sollevate sono di assoluto rilievo per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** e, in alcuni casi, costituiscono un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione di specifiche problematiche.

Il primo tema affrontato riguarda **l'obbligo di tracciabilità** posto dall'art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999. Nonostante **l'abolizione della "sanzione impropria"** rappresentata dalla perdita della possibilità di applicare il regime della L. n. 398/1991, l'Agenzia ricorda che **rimane, anche per il 2016, l'obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 1.000 euro** (attenzione: il limite rimane al di sotto di quanto previsto da quest'anno per la violazione della normativa antiriciclaggio) **con sistemi di pagamento che consentano l'identificazione** del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve. Anzi, l'Agenzia fa presente che anche per il futuro **continueranno i controlli basati sull'obbligo di tracciabilità** perché **l'analisi delle movimentazioni finanziarie** del sodalizio consente di acquisire informazioni utili circa le modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione. Circa l'applicabilità del *favor rei* alle questioni di decadenza dalla L. n. 398/1991 sollevate prima dell'intervento della modifica normativa (che, si ricorda, la legge di Stabilità ha anticipato al 2016) la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha fatto sapere che **è atteso a breve un chiarimento** da parte degli Uffici centrali dell'Agenzia.

Il documento licenziato dalla DRE dell'Emilia Romagna precisa inoltre che eventuali **contributi** cui si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 143 del TUIR **non concorrono alla formazione del limite di 250.000 euro di ricavi commerciali** necessario per garantire l'accesso al regime della L. n. 398/1991. Secondo quanto prevede la norma del TUIR richiamata, infatti, queste entrate non concorrono *"in ogni caso alla formazione del reddito"*.

In relazione alle modalità di documentazione dei **rimborsi spese** riconosciuti a coloro che ricevono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche la Direzione Regionale ha ricordato i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014 e sottolineato che i rimborsi devono essere **coerenti con l'attività svolta e risultare, se possibile, da una preventiva delibera da parte dell'Organo direttivo dell'associazione**.

Il chiarimento più atteso è però quello relativo al **diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti** in caso di **decadenza dal regime di cui alla L. n. 398/1991**. A tale riguardo, la

Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna sostiene che, pur mancando specifiche norme di legge o documenti di prassi che trattino la questione, si può tenere conto dei principi fissati dalla giurisprudenza tributaria europea e nazionale che hanno preso in esame il problema del **riconoscimento del diritto alla detrazione** nei casi di omessa tenuta della contabilità o di errori od omissioni della stessa. Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in ossequio al principio di **neutralità dell'imposta**, il **diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto** e non può essere soggetto a limitazioni se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e ne sia data prova certa. L'Agenzia ricorda inoltre che, nel caso oggetto della questione, l'associazione non aveva seguito gli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 633/1972 solo perché, applicando le regole della L. n. 398/1991, ne era allora esonerata.

Si può quindi affermare che **se la contabilità complessiva dell'ente sottoposto a controllo** (decaduto dal regime ex L. n. 398/1991) risulti **attendibile**, consentendo di distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell'imposta dovuta in sede di accertamento **è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972.**

La soluzione di alcune delle questioni affrontate nel corso dei diversi incontri avuti tra i rappresentati CONI e quelli della DRE consente, in conclusione, di osservare che grazie alla costituzione del Tavolo tecnico la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha trovato nel Comitato CONI un **interlocutore qualificato** come centro di catalizzazione delle problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni fiscali da parte del mondo dello sport dilettantistico. Infatti, il CONI rappresenta il punto di riferimento e di sussidio alle associazioni sportive che hanno specifiche problematiche fiscali, facendosi portavoce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Di contro, però, l'auspicio è che questa collaborazione consenta di **migliorare la compliance fiscale da parte dei sodalizi sportivi**. Sempre in quest'ottica sono attese a breve le risposte alle ulteriori questioni poste all'interno del Tavolo tecnico.

## RISCOSSIONE

---

### **Validità della cartella impugnata nel merito**

di Sandro Cerato

Un **difetto di motivazione nella cartella di pagamento** non comporta la **nullità** della cartella stessa.

Infatti, è sufficiente che il contribuente impugni l'atto, dimostrando di **aver preso conoscenza dei presupposti impositivi**, perché la cartella rimanga **valida**.

Ad affermare questo principio è la **Corte di cassazione**, terza sezione civile, con la **sentenza n. 3707/2016**, depositata lo scorso 26 febbraio.

La vicenda attiene una cartella di pagamento emessa da Equitalia nei confronti di un contribuente per il **recupero di multe e ammende non tributarie consequenti a una sentenza penale di condanna**, oltre che per i compensi di liquidazione al custode giudiziario nominato per lo stesso procedimento.

Il giudice di appello aveva dichiarato nullo l'atto per **carenza di motivazione** e aveva condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.

Avverso la decisione, Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere **sanati i possibili vizi di motivazione** della cartella per il raggiungimento dello scopo, atteso che il contribuente si era **difeso puntualmente nel merito**.

Deve rimanere fermo il principio secondo il quale *“la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità”* (sentenza n. 11722/2010).

Nel caso di specie, però, si tratta di **pretese creditorie non tributarie** che trovano il loro fondamento in atti, quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi ausiliari del giudice, per i quali sono previste **diverse forme di comunicazione ai**

destinatari.

Se il contribuente *“si è adeguatamente difeso – hanno sostenuto i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento – impugnando tempestivamente la cartella esattoriale e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese, ciò dimostra che la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo”*.

Un difetto di motivazione, quindi, non conduce automaticamente alla nullità, se *“la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati”*.

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il limite all'uso del contante dal 2016***

di Fabio Pauselli

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il **trasferimento di denaro contante** con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, non modificando, tuttavia, le **regole applicabili all'utilizzo degli assegni**.

Pertanto dal 1 gennaio 2016 il limite di valore consentito per l'**uso del contante è pari a euro 3.000,00**, mentre gli **assegni bancari, postali e/o circolari, fino a euro 999,99** possono essere **emessi in forma libera**, mentre **da euro 1.000,00 in su** possono essere emessi soltanto **con apposizione della clausola di non trasferibilità**.

Non è consentito il trasferimento di denaro contante anche se d'importo inferiore alla citata soglia, quando è **artificiosamente frazionato** allo scopo di eludere la legge. Sfuggono al divieto quelli relativi:

- a **distinte e autonome operazioni**;
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. nel contratto di somministrazione);
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo** tra le parti, come nel caso dei pagamenti rateali (in tal senso la **risposta M.E.F. del 12.06.2008**).

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d'importo inferiore a euro 1.000,00, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni emessi **all'ordine del traente** (i cd. assegni **"a me medesimo"**) non possono circolare, **qualunque sia l'importo**. L'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Per il servizio di **rimessa di denaro** (c.d. "money transfer") il limite rimane pari a euro 1.000,00, dicasì lo stesso per il **trasferimento di titoli al portatore** in euro o in valuta estera e per il **saldo dei libretti al portatore**. Invece, è stata **abrogata la disposizione** che imponeva che i pagamenti riguardanti i **canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità. Analoga abrogazione ha interessato i **soggetti della filiera dei trasporti** per i quali era previsto che i pagamenti relativi alle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di

merci su strada dovessero essere effettuati **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto**.

In materia di **antiriciclaggio** non mutano i provvedimenti in materia di segnalazione delle operazioni sospette. I destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno **notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante**, ne riferiscono **entro 30 giorni al Ministero dell'economia**. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo **pari o superiore a euro 15.000,00**. Si ricorda, infatti, che le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante **oltre la soglia di euro 3.000,00** richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione normativa e, pertanto, non comportano in capo all'intermediario l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF e all'Agenzia delle Entrate.

## DICHIARAZIONI

---

### **Patrimoni esteri alla prova di Unico e delle integrative**

di Maurizio Tozzi

La detenzione dei **capitali all'estero** negli ultimi anni ha sempre destato "allarme" nell'ottica della **dichiarazione dei redditi** con specifico riguardo alla compilazione del **quadro RW** e al pagamento delle relative patrimoniali. Minore attenzione è invece stata posta alle **problematiche reddituali**, spesso ignorando il **principio di attrazione** di tutti i redditi ovunque realizzati da contribuenti residenti in Italia, che obbliga di fatto a dichiarare gli stessi nel bel paese; in tale ultima circostanza è inoltre prioritariamente indispensabile verificare quanto precisato dalla **convenzione contro le doppie imposizioni** eventualmente stipulata con il Paese estero in cui sono detenuti gli investimenti. Dal ché discende che ogni contribuente residente in Italia che possiede capitali all'estero deve verificare la correttezza di **tre adempimenti**:

- quanto al **monitoraggio fiscale**, analizzando il ricorrere delle circostanze che obbligano o, di converso, esonerano dallo stesso. In merito si ritengono indispensabili soprattutto le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. **45 del 13 settembre 2010 e n. 38 del 23 dicembre 2013**;
- in ordine alle **nuove patrimoniali**, verificando la presenza dell'obbligo di pagamento delle stesse, potendosi avvalere in tale senso oltre che della richiamata circolare n. 38 del 2013, soprattutto della circolare n. **28 del 2 luglio 2012**;
- circa i **redditi eventualmente percepiti all'estero**, procedendo alla relativa **dichiarazione**, dapprima raffrontando le previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni (se esistente), per appurare il ricorrere di eventuali deroghe al principio di tassazione in Italia dei redditi ovunque percepiti.

Ad ogni buon conto è bene evidenziare che non vi sono stati stravolgimenti di sorta nella compilazione del quadro RW, rimasto di fatto **identico** nelle relative regole **rispetto allo scorso anno**, sia per quanto concerne il monitoraggio fiscale che in relazione alle patrimoniali estere.

La "complicazione" eventuale potrà essere rappresentata dall'impatto della **"voluntary disclosure"** che ha fatto **emergere** diverse posizioni fino allo scorso anno sconosciute, con dunque l'obbligo di dover monitorare la relativa **documentazione** non soltanto per l'anno 2015, ma anche eventualmente per l'anno 2014, se ancora non oggetto di dichiarazione integrativa. In sede di collaborazione volontaria, ad esempio, è emersa la necessità di valutare **nel dettaglio** i rapporti di conto corrente e le gestioni valutarie estere, analizzando l'eventuale realizzo di plusvalenze nonché la percezione di interessi e cedole. Il primo corollario che ne deriva è che anche nei confronti dei **contribuenti che da sempre hanno compilato il quadro RW** e non si sono avvalsi della *voluntary*, nel caso in cui nel passato siano stati trascurati questi dettagli, è necessario anzitutto **integrare** le precedenti dichiarazioni sul piano reddituale.

Per **coloro che sono reduci dalla voluntary**, invece, il primo problema si pone per il 2014. È bene rammentare che la scadenza del 29 dicembre era fondamentale per le **sanzioni fisse** riferite al monitoraggio fiscale, ma non per i **redditi**: pertanto potrebbero registrarsi casi di contribuenti che hanno integrato solo il quadro RW e devono ancora dichiarare i redditi del 2014, adempimento che diviene indispensabile non essendo ottimale avviare il quadro RW di Unico 2016 senza analizzare l'ideale raccordo con Unico 2015.

Proprio sul piano reddituale emerge poi la grande **differenza** rispetto alla *voluntary disclosure*: infatti nelle dichiarazioni ordinarie **non esiste la possibilità di procedere con determinazioni forfettarie** dei redditi percepiti all'estero, con l'evidente conseguenza che il 2014 e il 2015, nonché gli anni futuri, richiedono sempre una determinazione **analitica dei redditi**. Al riguardo è bene sottolineare che anche chi ha effettuato il c.d. **rimpatrio giuridico mediante una fiduciaria** è "coperto" circa gli adempimenti fiscali solo dal momento dell'incarico dato alla fiduciaria, non essendolo per gli anni 2014 e 2015. Pertanto bisogna obbligatoriamente verificare, per tutti i clienti, **se e quali redditi sono stati conseguiti**, ricordando almeno velocemente i passi da seguire:

- verificare la **tipologia** di reddito percepita all'estero;
- comprendere se si **tassa soltanto all'estero o anche in Italia** (lettura delle convenzioni contro le doppie imposizioni);
- analizzare la **determinazione** del reddito in Italia e la compilazione di Unico;
- verificare l'eventuale recupero del **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero.

Se alcuni redditi sono di facile trattazione (come ad esempio le locazioni), circa i **redditi finanziari** le particolarità non sono affatto di semplice comprensione. Le banche estere solitamente certificano, quali redditi, solo quelli afferenti gli interessi percepiti e le cedole. Già per gli **interessi**, però, vi è il problema di capire **l'aliquota di tassazione**, poiché potrebbe trattarsi di interessi collegati a titoli di stato esteri che subiscono la tassazione del 12,5%.

L'altro problema notevole è rappresentato dalla circostanza che nel corso dell'anno, nella gestione titoli, potrebbero essere avvenute compravendite continue. Bisogna determinare le eventuali **plusvalenze o minusvalenze**, informazione che la banca estera non rende. Il solo dato è di solito rappresentato dalla **certificazione della vendita** (distinta movimenti), ma inevitabilmente, mediante il ricorso al metodo Lifo, tocca al professionista determinare le plus/minus dell'anno. Ciò dovendo ricordare che, se il contribuente ha un conto in valuta estera, è necessario calcolare le plus/minus sulle **differenze di cambio** se la giacenza media supera in **almeno 7 giorni lavorativi** l'ammontare di 50 mila euro. Un conto in franchi svizzeri ad esempio potrebbe rientrare in detta casistica abbastanza facilmente. In una simile circostanza sempre con il metodo Lifo e a cambi giornalieri bisogna osservare cosa è successo in ogni **cessione di valuta** (intesa non solo come **prelievo** ma anche ad esempio come **acquisto di titoli**: in pratica ogni uscita di valuta è rilevante).

Certamente il quadro delineato non è affatto di semplice gestione. Il solo *escamotage* di bassa leva per ovviare ad un simile ginepraio è applicare **l'articolo 6 del D.L. 167 del 1990**, ossia far

dichiarare il **saggio legale** in relazione al capitale detenuto all'estero. Della serie, posto che questa è la norma residuale di accertamento per il fisco, si dichiara proprio il **reddito forfettario**; in questo modo sarà onere dell'ufficio fare un accertamento analitico (posto che di fatto l'accertamento forfettario è impedito essendo il relativo ammontare già dichiarato). Una simile scelta, però, deve essere rappresentata con cura al cliente, perché se da un lato agevola la compilazione, dall'altro diviene elevatissimo il rischio di un **futuro contenzioso**. La morale è una soltanto: i capitali esteri in Unico sono un vero ginepraio e la relativa gestione richiede tempo e pazienza, circostanza che deve essere adeguatamente compresa dal cliente. Altrimenti meglio **rinunciare**.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Pubblicate le istruzioni per il bonus beni strumenti musicali**

di Alessandro Bonuzzi

Il [\*\*provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 36294\*\*](#) di ieri individua le modalità applicative per l'attribuzione del contributo *una tantum* di 1.000 euro usufruibile per **l'acquisto di un nuovo strumento musicale**.

L'agevazione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 984, L. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) a beneficio degli **studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola** con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell'anno accademico 2015-2016 o 2016- 2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Oggetto del contributo è l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e **coerente con il corso principale** cui è iscritto lo studente, da verificarsi in base all'allegato 2 del provvedimento, o per lo **strumento considerato "affine"**, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

Il contributo spetta per gli acquisti **effettuati nel 2016**,

- **una sola volta**,
- anche in caso di acquisto di un **singolo componente** dello strumento,

per un **importo non superiore a 1.000 euro** e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell'acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di **15 milioni di euro**.

Trattasi di un vero e proprio **sconto sul prezzo di vendita**. Per accedervi gli studenti dovranno richiedere all'istituto un **certificato di iscrizione** – *"non ripetibile per tale finalità"* – che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al **rivenditore**.

Quest'ultimo è tenuto a **conservare** il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Ufficio può esercitare l'attività di accertamento. Inoltre, egli deve **documentare** la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, ovvero ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti,

- **il codice fiscale dello studente**,
- **il prezzo totale** della vendita, sul quale è applicata l'Iva, e
- **l'ammontare pagato mediante il contributo**.

Il mancato incasso da parte del cedente è compensato con un **credito d'imposta** di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente.

A tal fine, il rivenditore, prima di concludere la vendita, dovrà **comunicare** all'Agenzia, mediante i canali telematici **Entratel o Fisconline**, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'Iva, e l'ammontare del contributo.

Il sistema verificherà l'**ammissibilità** al beneficio, nel limite delle risorse stanziate e assegnate in ordine cronologico; inoltre, rilascerà un'apposita **ricevuta relativa alla fruibilità**, o meno, da parte dei venditori del credito d'imposta.

## BACHECA

---

### ***L'utilizzo strategico dei new media nello studio professionale*** di Euroconference Centro Studi Tributari

[Seminario di mezza giornata](#)

## PROGRAMMA

Social e Web-marketing per il commercialista

Nuove modalità di comunicazione: perché occuparsene?

Reputazione online e “corporate identity”

LinkedIn per commercialisti: trucchi, regole, consigli

L'utilizzo dei new media per:

- il reclutamento di collaboratori e professionisti
- le relazioni con i colleghi e le comunità di pratica
- mantenere e fidelizzare gli attuali clienti
- cercare nuovi clienti e promuovere nuovi servizi

Errori da evitare nell'utilizzo dei new media

Etica e deontologia delle comunicazioni informative

## SEDI E DATE

BOLOGNA – ZanHotel Europa

14.00 – 17.30

12/04/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

14.00 – 17.30

19/04/2016

## **CORPO DOCENTE**

Stefano Maffei: Docente universitario – Direttore EFLIT